

Codice A14000

D.D. 20 giugno 2017, n. 402

Rinnovo convenzione per la collaborazione del Dr. Virginio GIORDANELLO, nell'ambito dell'Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le ASR per lo studio e l'approfondimento delle problematiche sanitarie.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

per le motivazioni di cui alle premesse:

- di approvare il rinnovo dello schema di convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale CN2, allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale (allegato A), per la collaborazione, ai sensi della D.G.R. n. 15-9682 del 30 settembre 2008, del dott. Virginio Giordanello, nell'ambito dell'attività *“programmatorie competenza del settore regionale con riguardo alla partecipazione all'attività commissione tecnica regionale per la valutazione della corretta codifica delle SDO, attività riguardante l'appropriatezza delle prestazioni ospedaliere”*;
- di stabilire che la collaborazione di cui trattasi dovrà essere fornita secondo le modalità e i termini riportati nell'allegato schema di convenzione e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore Regionale
Dott. Renato BOTTI

Il Dirigente
Dr.ssa Emanuela ZANDONA'

Allegato

CONVENZIONE TRA

la Regione Piemonte, Direzione SANITA', in persona del direttore regionale

E

l'Azienda Sanitaria Locale CN2 in persona del direttore generale

E

ed il dr Virginio GIORDANELLO.....

Premesso che:

- con D.G.R. n. 15-9682 del 30.9.2008 è stato approvato un "Accordo-quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie";
- il predetto Accordo disciplina un rapporto di collaborazione finalizzato all'utilizzo da parte della Regione Piemonte di idonee competenze professionali individuate nell'organico delle Aziende sanitarie, che abbiano manifestato la propria disponibilità, a cui affidare specifici incarichi di collaborazione per l'espletamento delle attività di competenza e di interesse per le Aziende;
- la Regione Piemonte, in persona dell'Assessore alla Tutela della Salute e Sanità e l'Azienda Sanitaria Locale CN2., in persona del direttore generale hanno sottoscritto il citato Accordo-quadro.

Dato atto che:

- la presente convenzione-tipo è stipulata in attuazione dell'articolo 3 del succitato Accordo-quadro;
- in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali proprie, la collaborazione per le attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, oggetto della presente convenzione, rappresenta un comune interesse scientifico e/o tecnico-amministrativo di ciascuna parte;
- l'Azienda Sanitaria Locale con deliberazione del direttore generale n. del ha approvato la stipulazione della presente convenzione;
- la Regione Piemonte con determinazione del direttore regionale della Sanità n. del ha approvato la stipulazione della presente convenzione;
- il dott. Virginio Giordanello. ha liberamente manifestato la disponibilità ad accettare il presente incarico di collaborazione, per l'espletamento delle attività studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, di competenza della Regione Piemonte e di interesse per l'Azienda;

quanto sopra premesso

TRA:

la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), rappresentata dal Direttore regionale della Sanità . . .
....., nato ail
....., ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato
regionale alla Sanità in Torino, corso Regina Margherita n.153 bis;

E

l'Azienda Sanitaria Locale CN2 (C.F.) rappresentata dal direttore
generale, nato ail
....., ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Azienda;

E

il dr. Virginio Giordanello (C.F.) nato a
. il, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede
dell'Azienda;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità, oggetto.

In applicazione della D.G.R. n. 15-9682 del 30.9.2008 la Regione Piemonte – Direzione Sanità -
intende avvalersi della collaborazione del dr. Virginio Giordanello per l'espletamento, a supporto
del Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera afferente alla Direzione Sanità, di attività
di indirizzo e governo del SSR che richiedono specifiche competenze mediche ed esperienza di
direzione ed organizzazione dei servizi sanitari.

Art. 2 – Modalità dell'incarico.

L'attività del dr. Virginio Giordanello sarà svolta durante il normale orario di servizio, presso gli
uffici della Regione, Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera afferente alla Direzione Sanità,
c.so Regina Margherita, 153/bis, per un impegno orario di circa n. 4 giornate lavorative mensili,
con modalità compatibili con gli impegni derivanti dall'attività svolta presso l'Azienda Ospedaliera
di appartenenza.

Art. 3 – Oneri.

La presente convenzione non prevede oneri a carico della Regione. Al dr. Virginio Giordanello
competete il normale trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali, che sarà
corrisposto dall'Azienda la quale si impegna altresì a riconoscere, se dovuto, il trattamento e le
indennità per la missione.

Art. 4 – Esonero responsabilità.

Relativamente al presente incarico di collaborazione, il dr. Virginio Giordanello, rinuncia a far
valere pretese o azioni giudiziarie nei confronti della Regione dipendenti dalla presente
convenzione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Regione è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi
evento dannoso possa accadere al personale dell'Azienda, durante la permanenza negli uffici della
Regione.

Art. 5 – Controversie, arbitrato.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere
dall'interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere
l'accordo in questo modo, le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno risolte

mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c.. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati uno per ciascuna parte. Le decisioni del collegio saranno vincolanti per le parti.

Art. 6 – Riservatezza, proprietà intellettuale.

Il dr. Virginio Giordanello garantisce la riservatezza per quanto attiene alle informazioni ed ai documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito dell'attività prevista dalla presente convenzione. Salvi i diritti morali dei soggetti che hanno svolto le attività di studio e ricerca, la proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione.

Art. 7 – Durata.

La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2017, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, ed è rinnovabile previa manifestazione espressa delle parti, salvo l'eventuale recesso manifestato da una parte non oltre 15 giorni prima della scadenza del rapporto, anche a prescindere dalla sopravvenienza di motivi di pubblico interesse e senza che residui alcun obbligo di indennizzo.

Art. 8 – Registrazione.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso - ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – con spese a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

- Il Direttore regionale della Sanità.....

- Il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale

- Il Dr. Virginio Giordanello